



FONDO PENSIONE APERTO (art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

# Regolamento

(Edizione 28.03.2018)





# PAGINA BIANGA



# **INDICE**

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	5
Denominazione	5
	5
Scopo	5
CAPATTERISTICHE DEL EONDO E MODALITÀ DI	5 5
	J
Regime della forma pensionistica	5
Destinatari	5
Scelte di investimento	6
	6
Spese	9
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	10
Contribuzione	10
	11
	11
	12
	13
Anticipazioni	14
Prestazioni assicurative accessorie	14
PROFILI ORGANIZZATIVI	15
	15
	15
·	15
	16
	16
Scritture contabili	16
RAPPORTI CON GLI ADERENTI	16
	16
	16
	17
Comanicazioni e recianii	17
NORME FINALI	17
Modifiche al Regolamento	17
Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni	17
	17
RINVIO	18
·	
Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di	
Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie	
	Denominazione Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività Scopo  CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO Regime della forma pensionistica Destinatari Scelte di investimento Gestione degli investimenti Spese  CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI Contribuzione Determinazione della posizione individuale Prestazioni pensionistiche Erogazione della rendita Trasferimento e riscatto della posizione individuale Anticipazioni Prestazioni assicurative accessorie  PROFILI ORGANIZZATIVI Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile Banca depositaria Responsabile Organismo di sorveglianza Conflitti di interesse Scritture contabili  RAPPORTI CON GLI ADERENTI Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa Trasparenza nei confronti degli aderenti Comunicazioni e reclami  NORME FINALI Modifiche al Regolamento Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo Cessione del Fondo Rinvio



# PAGINA BIANGA



## PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

#### Art.1. - Denominazione

1. Il "Plurifonds il Fondo pensione aperto di ITAS VITA", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

#### Art.2. - Istituzione del fondo ed esercizio dell'attività

- 1. L'"ITAS VITA S.p.A.", di seguito definita "compagnia", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 7 ottobre 1998.
- 2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con l'IVASS, con provvedimento del 7 ottobre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
  - 3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
  - 4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Trento, presso la sede della compagnia.

#### Art.3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

# PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

# Art.4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

# Art.5. - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.



## Art.6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in 5 comparti, come di seguito specificati:

**ACTIVITAS** 

**SOLIDITAS** 

**AEQUITAS** 

**SERENITAS** 

SECURITAS (linea con garanzia)

In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente denominato Securitas, salvo diversa scelta dell'aderente. Questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.

# Art.7. - Gestione degli investimenti

- 1. La compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2. La compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
- 3. Ferma restando la responsabilità della compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
- 4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
  - 5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

#### **ACTIVITAS**

Il comparto ActivITAS persegue l'obiettivo di un'elevata crescita di capitale nel lungo periodo. Il **profilo** di rischio è medio-alto e gli investimenti sono prevalentemente indirizzati verso titoli di capitale, per una quota che non può scendere sotto il limite minimo del 50%, con un limite massimo dell'80% del patrimonio del comparto, e in titoli di debito.

In fasi di mercato eccezionali e considerato che la gestione si pone l'ulteriore obiettivo di controllare il rischio attraverso la riduzione dell'esposizione in attività finanziarie di natura azionaria, gli investimenti di natura azionaria possono scendere al di sotto del limite minimo precedentemente indicato.



La parte rimanente del patrimonio del comparto viene investita in titoli di debito con un grado di affidabilità elevato attestato da primarie società di rating operanti in un contesto internazionale e in strumenti del mercato monetario.

Verranno considerati prevalentemente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati ed emessi da soggetti residenti nei Paesi dell'area OCSE. In via residuale verranno considerati strumenti finanziari emessi da Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE ovvero da soggetti residenti in detti paesi nonché dai principali paesi emergenti o da soggetti ivi residenti.

Il patrimonio del comparto è investito in strumenti finanziari denominati sia nella moneta di conto di corso legale in Italia sia in valuta estera.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio e/o efficiente gestione, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

#### **SOLIDITAS**

Il comparto SolidITAS si prefigge l'obiettivo di accrescere il capitale investito nell'orizzonte temporale di medio periodo mediante una politica tesa a bilanciare investimenti in titoli di capitale e di debito. Resta comunque ferma la facoltà di investire in titoli di capitale per un massimo del 55% del patrimonio del comparto.

La parte rimanente del portafoglio viene investita in titoli di debito con un grado di affidabilità elevato attestato da primarie società di rating operanti in un contesto internazionale e in strumenti del mercato monetario.

Il profilo di rischio è medio e verranno considerati prevalentemente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati ed emessi da soggetti residenti nei Paesi dell'area OCSE. In via residuale verranno considerati strumenti finanziari emessi da Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE ovvero da soggetti residenti in detti paesi nonché dai principali paesi emergenti o da soggetti ivi residenti, denominati nella moneta di conto di corso legale in Italia e in valuta estera.

Il patrimonio del comparto è investito in strumenti finanziari denominati sia nella moneta di conto di corso legale in Italia sia in valuta estera.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio e/o efficiente gestione, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

## **AEQUITAS**

Il comparto AequITAS si prefigge l'obiettivo di un graduale accrescimento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, attraverso l'investimento sia in titoli di debito (obbligazioni) sia in titoli di capitale (azioni). La selezione degli emittenti dei titoli sarà effettuata con la consulenza di un intermediario abilitato a prestare tale servizio e specializzato nella ricerca sulla responsabilità sociale e ambientale degli emittenti (di seguito "Advisor Etico").

La valutazione prenderà in considerazione diversi aspetti della responsabilità dell'emittente, quali: politiche sociali, impatto ambientale, qualità della governance. Verrà valutato con attenzione il grado di coinvolgimento delle imprese in una serie di settori o pratiche controversi, quali ad esempio: test sugli animali, armamenti, gioco d'azzardo, organismi geneticamente modificati, energia nucleare, pesticidi, tabacco.

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione di alcuni degli indicatori individuati per l'analisi della responsabilità sociale delle imprese e degli Organismi Sovranazionali:

- AMBITO SOCIALE (qualità dei rapporti di lavoro, pari opportunità, rispetto dei diritti umani);
- AMBITO AMBIENTALE (impatto dei prodotti e della produzione, sistema di gestione ambientale);
- AMBITO DELLA GOVERNANCE (modello di governance, trasparenza, gestione dei rischi).



Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario emessi o garantiti da Stati saranno presi in considerazione, tra gli altri, gli indicatori illustrati di seguito, escludendo a priori i Paesi retti da regimi dittatoriali o coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani.

- AMBITO SOCIALE (spesa pubblica per istruzione e sanità, lavoro minorile, accesso all'acqua e alle cure mediche, Indice di Sviluppo Umano);
- AMBITO AMBIENTALE (emissioni di inquinanti, energia da fonti rinnovabili, qualità delle acque, aree naturali protette, deforestazione);
- AMBITO DELLA GOVERNANCE (diritti politici, pena di morte, percezione della corruzione);
- ALTRI FATTORI (spese militari, produzione di energia nucleare, assistenza ufficiale allo sviluppo).

Il comparto è caratterizzato da una solida base di titoli di debito, fermo restando la facoltà di investire fino ad un massimo del 40% del patrimonio del comparto in titoli di capitale.

Il **profilo di rischio è medio** e l'investimento verrà effettuato in strumenti finanziari denominati sia nella moneta di conto di corso legale in Italia, sia in valuta estera.

Saranno considerati prevalentemente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati ed emessi da soggetti residenti nei Paesi dell'area OCSE. In via residuale verranno considerati strumenti finanziari emessi da Paesi diversi da quelli aderenti all'OCSE ovvero da soggetti residenti in detti paesi nonché dai principali paesi emergenti o da soggetti ivi residenti.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio e/o efficiente gestione, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

I titoli di debito vantano un grado di affidabilità elevato attestato da primarie società di rating operanti in un contesto internazionale.

Non sono previste forme di garanzia di restituzione del "capitale investito".

#### **SERENITAS**

Il comparto SerenITAS è orientato prevalentemente verso investimenti in titoli di debito e del mercato monetario, limitando la quota di investimenti in titoli di capitale ad un massimo del 15% del patrimonio del comparto, che riguarderà prevalentemente i titoli guida del mercato. L'obiettivo è la protezione del capitale investito in coerenza con un **profilo di rischio basso.** Verranno considerati strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e denominati sia nella moneta di conto di corso legale in Italia sia in valuta estera.

I titoli di debito vantano un grado di affidabilità elevato attestato da primarie società di rating operanti in un contesto internazionale.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio e/o efficiente gestione, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav).

## **SECURITAS**

Il comparto è orientato preferibilmente verso investimenti in titoli di debito con **basso profilo di rischio**. Il patrimonio sarà investito per un minimo del 50% in titoli di debito e per un massimo del 15% del patrimonio del comparto la gestione può essere orientata verso titoli di capitale. La parte residuale sarà investita in titoli del mercato monetario.

Il profilo di rischio è basso e non verranno effettuati investimenti che diano adito a rischi di cambio. Verranno considerati strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e denominati nella moneta di conto di corso legale in Italia.

Potranno essere effettuati investimenti in contratti derivati con finalità di copertura del rischio e/o efficiente gestione, nonché in quote di fondi chiusi e OICR (fondi comuni di investimento, ETF e Sicav). L'adesione al comparto denominato "SECURITAS" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.



L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, maggiorata di un rendimento minimo pari all'1% netto annuo.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia di cui sopra è riconosciuto in caso di riscatto per decesso, nonché, con una permanenza continuativa nel comparto di almeno 5 anni, nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Per questi ultimi due casi, qualora la durata di permanenza continuativa nel comparto sia inferiore ai 5 anni, all'aderente è comunque attribuito il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito, a prescindere dai risultati di gestione, pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

In tutti i casi sopra descritti, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.

La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

# Art.8. - Spese

- 1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
- a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione**: una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 25,82;
  - b) spese relative alla fase di accumulo:
    - b.1) **direttamente a carico dell'aderente**: una commissione pari a 20,49 euro per il comparto AequITAS e 15,49 euro per gli altri comparti, applicata annualmente.

Per gli aderenti residenti nella Regione Trentino/Alto Adige, tenuto anche conto di quanto previsto dal D.P.G.R. 11/L approvato il 7 settembre 2010 dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige è prevista in via generale la riduzione a euro 7,75 della commissione di cui al presente punto. Per gli aderenti al comparto AequITAS la commissione sarà pari a euro 12,75.

 $b.2) \ \textbf{indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto}:$ 

una commissione di gestione pari a:

- **1,50% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,125% su base mensile) per il comparto denominato ActivITAS;
- **1,15% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,095% su base mensile) per il comparto denominato SolidITAS;
- **1,05% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,087% su base mensile) per il comparto denominato AequITAS;
- **0,80% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,066% su base mensile) per il comparto denominato SerenITAS;
- **1,00% del patrimonio su base annua** (corrispondente all'0,083% su base mensile) per il comparto denominato SecurITAS;



tale commissione è prelevata con cadenza mensile.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

- c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n. 3.
- d) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell'allegato n. 4.
- 2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.
- 3. Sono a carico della compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
- 4. Nella redazione della Nota informativa la compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

#### PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

# Art.9. - Contribuzione

- 1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
- 4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR



maturando al Fondo.

- 6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
- 8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

# Art.10. - Determinazione della posizione individuale

- 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate (vedi allegato n. 4).
- 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
- 4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 5. La compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

# Art.11. - Prestazioni pensionistiche

- 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla



data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

- 5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
- 8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
- 9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13 comma 6 e 7.

#### Art.12. - Erogazione della rendita

- 1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni



all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

- 3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

# Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1. L'aderente può trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
  - 2. l'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. In alternativa al riscatto totale e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può altresì riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50% o dell'80%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.
- 3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
- 4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
  - 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.



- 6. La compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di due mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

# Art.14. - Anticipazioni

- 1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:
- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie

- 1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni:
- a) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte in data anteriore a quella di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
- b) la corresponsione di un capitale al verificarsi della invalidità totale e permanente o della morte in data anteriore a quella di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
- 2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.



3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.

#### PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

# Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

- 1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
- 2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
- 3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la compagnia.
- 4. La compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti.
- 5. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
- 6. La compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
  - 7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

#### Art.17. - Banca depositaria

- 1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla State Street Bank S.p.a., di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.
- 2. La compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di 6 mesi; in ogni caso l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
- la compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
- la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
- 3. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
  - 4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.



# Art.18. - Responsabile

- 1. La compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
- 2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

# Art.19. - Organismo di sorveglianza

- 1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto.
- 2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

#### Art.20. - Conflitti di interesse

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### Art.21. - Scritture contabili

- 1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
- 2. La compagnia conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

#### PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

# Art.22. - Modalità di adesione e clausola risolutiva espressa

- 1. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione obbligatoria, composta da: a) Informazioni Chiave per l'aderente; b) La mia pensione complementare versione standardizzata e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
  - 2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26.
- 5. L'adesione al Fondo si intende conclusa nel momento in cui il modulo di adesione viene sottoscritto dall'aderente e produce effetti a decorrere dalla data del primo versamento contributivo.
- 6. Qualora la prima contribuzione non intervenisse <u>entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione</u>, oppure qualora, in corso di rapporto, per effetto dell'interruzione del flusso contributivo e del prelievo annuale delle spese previste all'articolo 8 comma 1 lettera b1 del presente Regolamento la posizione dovesse diventare inconsistente (pari a zero), <u>il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.</u>, previa comunicazione scritta all'aderente, da parte del Fondo, della volontà di quest'ultimo di valersi della clausola risolutiva.



# Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1. La compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

#### Art.24. - Comunicazioni e reclami

La compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

#### **PARTE VI - NORME FINALI**

# Art.25. - Modifiche al Regolamento

- 1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2. La compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.

# Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

- 1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la compagnia.
- 2. La compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
  - 3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.



# Art.27. - Cessione del Fondo

Qualora la compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

#### Art.28. - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.



#### **ALLEGATO N. 1**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE**

#### Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "ITAS VITA S.p.A.", di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.
- 4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### Art.2. - Requisiti e incompatibilità

- 1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
  - 2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
- a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
- c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

#### Art.3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### Art.4. - Retribuzione

- 1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.



#### Art.5. - Autonomia del Responsabile

- 1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.
- 2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

# Art.6. - Doveri del Responsabile

- 1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

# a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

# b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;
  - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

# c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
- 4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.



#### Art.7. - Rapporti con la COVIP

#### Il Responsabile:

- 1. predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- 2. vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- 3. comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art.8. - Responsabilità

- 1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
- 2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.



#### **ALLEGATO N. 2**

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

#### Art.1. - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

#### Art.2. - Composizione dell'Organismo

- 1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
- 2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
  - 3. Il numero complessivo dei componenti dell'Organismo non può essere superiore a dodici.

#### Art.3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

- 1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.
- 2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
- 3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.
- 4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
- 5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 6. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.



#### Art.4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

- 1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
- 2. L'Organo di amministrazione della compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti dell'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
- 3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
- 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
- 5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

#### Art.5. - Remunerazione

- 1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla compagnia né sul Fondo.

#### Art.6. - Compiti dell'Organismo

- 1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
- a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
  - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
- c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
- 2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
  - a) sulla trattazione degli esposti;
- b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
  - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;



- d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
- 3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
- 4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

#### Art.7. - Modalità di funzionamento

- 1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo.
- 2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla compagnia più anziano anagraficamente.
- 3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
- 4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
  - Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della compagnia.

#### Art.8. - Responsabilità

- 1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
- 2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.



#### **ALLEGATO N. 3**

# CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE (Edizione 15.02.18)

#### Art. 1. - Prestazione in forma di rendita

1. Ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento, la compagnia garantisce all'aderente la corresponsione di una rendita vitalizia immediata annua, impiegando quale premio unico il valore maturato della posizione individuale, integrato dalla eventuale garanzia di risultato di cui all'Art. 7 del Regolamento, ed al netto dell'eventuale prestazione in forma di capitale erogata all'aderente stesso. Il valore iniziale della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale utilizzato quale premio unico per il coefficiente di conversione di cui all'allegato n. 3b, variabile in funzione, dell'età dell'aderente alla data di decorrenza della rendita e della rateazione prescelta, dividendo il risultato ottenuto per mille (1000).

Se la rateazione prescelta è diversa da quella annuale, il valore iniziale di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno (2 se semestrali, 12 se mensili).

- 2. In alternativa alla rendita di cui al comma 1, su esplicita richiesta dell'aderente, la compagnia garantisce:
  - a) una rendita vitalizia immediata annua reversibile, di cui all'Art. 12 comma 2 del Regolamento;
  - b) una rendita immediata annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, di cui all'Art. 12 comma 2 del Regolamento. Il valore iniziale della rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale utilizzato quale premio unico per il coefficiente di conversione di cui all'allegato n. 3c (nel caso di scelta della rendita certa per i primi 5 anni) o all'allegato 3d (nel caso di scelta della rendita certa per i primi 10 anni) variabile in funzione dell'età dell'aderente alla data di decorrenza della rendita e della rateazione prescelta, dividendo il risultato ottenuto per mille (1000).
- 3. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pagamento del premio.
  - 4. L'aderente si impegna a comunicare alla Società:
    - la quota di prestazione da erogare in forma di capitale;
    - la forma di rendita scelta tra le opzioni previste;
    - la rateazione della rendita prescelta;
    - i dati anagrafici dell'eventuale reversionario.
- 5. Nel caso di opzione della rendita di cui al precedente comma 2, in caso di decesso dell'aderente, l'avente diritto è tenuto a richiedere il pagamento della rendita e a trasmettere alla compagnia il proprio certificato di nascita o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici ed il certificato di morte dell'aderente.
- 6. Al fine di verificare l'obbligo di pagamento, la compagnia si riserva di richiedere ad ogni ricorrenza annuale il certificato di esistenza in vita dell'avente diritto.
  - 7. Le rendite di cui al presente articolo non ammettono valore di riscatto.

#### Art. 2. - Pagamento della rendita

- 1. La rendita annua viene corrisposta, in via posticipata, nella rateazione scelta dall'aderente tra le sequenti opzioni: mensile, semestrale o annuale.
- 2. Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto, entro 30 giorni dalla data di scadenza delle singole rate.
  - 3. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'avente diritto.



# Art. 3. - Modalità di rivalutazione annuale delle rendite assicurate

- 1. I contratti di rendita sopra descritti sono collegati ad una specifica Gestione interna separata, denominata FOREVER, disciplinata da apposito regolamento (vedi allegato n. 3a).
- 2. La Società determina al termine di ogni mese il tasso medio di rendimento realizzato da FOREVER nel periodo di osservazione annuale, corrispondente ai 12 mesi di calendario trascorsi, con i criteri indicati al punto 9 del regolamento.

Con riferimento al presente contratto, il rendimento medio preso a riferimento per il calcolo del rendimento annuo attribuito e della corrispondente misura annua di rivalutazione della rendita, sotto definiti, è quello determinato al termine del quarto mese antecedente la data di rivalutazione annua.

Il rendimento annuo attribuito alla rendita è pari al rendimento realizzato da FOREVER moltiplicato per l'aliquota di partecipazione pari al 90%. Il rendimento così calcolato non può comunque risultare superiore al rendimento realizzato da FOREVER diminuito di 1,00 punto.

- 3. Considerato che il valore iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse dell'1% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al suddetto tasso di interesse la differenza fra il rendimento annuo attribuito ed il medesimo tasso.
- 4. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione sopra definita.
- 5. La misura annua della rivalutazione e la nuova prestazione vengono comunicate annualmente all'avente diritto.

#### Art. 4. - Coefficienti di conversione e caricamenti applicati

- 1. I coefficienti di conversione del capitale maturato in rendita sono quelli in vigore al momento della conversione stessa.
- 2. Attualmente i coefficienti di conversione delle rendite di cui all'Art. 1 comma 1 e comma 2 lett. b) sono indicati negli allegati n. 3b, 3c e 3d e calcolati:
- sulla base demografica (denominata A62D), relativa allo studio basato su dati ISTAT effettuato da ANIA, e
  - sulla base di un tasso tecnico stabilito nella misura dell'1%.
- 3. Successivamente, i coefficienti iniziali potranno essere rivisti in base alle statistiche disponibili e/o ad un diverso tasso tecnico utilizzato, fatto salvo quanto previsto all'Art. 12 comma 3 del Regolamento.
  - 4. I caricamenti previsti sono:
    - caricamento di gestione dell'1% calcolato sul premio unico di polizza;
    - caricamento di erogazione dell'1,25% calcolato sull'annualità della rendita.
- 5. I coefficienti di conversione della rendita vitalizia immediata annua reversibile di cui all'Art. 1 comma 2 lettera a) sono depositati presso la Sede del Fondo. Per tale rendita la base demografica, il tasso tecnico ed i caricamenti sono i medesimi di cui sopra.



#### **ALLEGATO N. 3a**

#### REGOLAMENTO NUOVO FONDO RIVALUTAZIONE VITA - FOREVER

- Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'ITAS VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Nuovo Fondo Rivalutazione Vita" ed indicata nel seguito con la sigla FOREVER. La gestione FOREVER è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni;
- 2. La valuta di denominazione è l'Euro;
- 3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è annuale e decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di determinazione.
  - All'interno del suddetto periodo di osservazione, viene inoltre determinato al termine di ogni mese un tasso medio di rendimento riferito ad un periodo annuale corrispondente ai 12 mesi di calendario trascorsi;
- 4. Gli obiettivi della gestione separata sono riconducibili ad una valorizzazione del patrimonio della stessa, liberando annualmente quella parte di utili e di plusvalenze sufficienti a garantire una redditività costante nel tempo della gestione, calcolata secondo le indicazioni e le direttive riprese dal Regolamento n. 38 dell'Isvap.
  - Le politiche di investimento sono riconducibili a criteri di prudenza e di affidabilità degli emittenti prescelti. Il rating costituisce uno dei fattori utili per la valutazione del merito creditizio degli emittenti, così come altre informazioni disponibili derivanti da analisi indipendenti che consentano di arrivare ad una valutazione più completa del rischio di credito. In particolare, i criteri utilizzati nelle politiche di investimento assecondano i sequenti principi:
  - Le categorie di investimento sono quelle previste dal Regolamento Isvap n. 36 in materia di copertura delle riserve tecniche dell'impresa, ovvero (tra parentesi è indicato il limite massimo consentito rispetto al totale del patrimonio della gestione separata): titoli di debito ed altri titoli assimilabili (100%), titoli di capitale ed altri valori assimilabili (35%), valori del comparto immobiliare con esclusione degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa (40%), investimenti alternativi (10%), crediti con esclusione di quelli infruttiferi e di quelli verso riassicuratori (25%), depositi bancari o verso enti creditizi (15%).
  - Il limite qualitativo viene espresso in termini di solidità dell'investimento misurata attraverso il rating della singola emissione, all'atto dell'acquisto o dell'inserimento dell'attivo nella gestione separata ed integrata da analisi indipendenti;
  - Le emissioni non dotate di un rating od in possesso di un rating inferiore a BBB- di Standard & Poor's o merito equivalente, sono ammesse per una percentuale non superiore al 6,0% dell'intero portafoglio della gestione separata;
  - Le emissioni non quotate in mercati regolamentati sono ammesse per una percentuale non superiore al 5,0% dell'intero portafoglio della gestione separata;
  - Il limite quantitativo per ogni singolo emittente, con esclusione degli Stati sovrani aderenti all'Unione Europea, viene espresso nella percentuale massima del 7,0% dell'intero portafoglio della gestione separata;
  - I limiti di investimento, in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 25 che disciplina le possibili situazioni di conflitto di interessi, sono definiti nel 1% dell'intero portafoglio della gestione separata;
  - L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso sia per la gestione efficace e sia per la copertura del rischio, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;



- 5. Il valore delle attività gestite da FOREVER non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
- 6. Ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera G del Regolamento ISVAP n.38, la Società ha la facoltà di effettuare modifiche al Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato;
- 7. Sulla gestione interna separata FOREVER possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- 8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
- 9. Il tasso medio di rendimento della gestione separata FOREVER, relativo al periodo di osservazione di cui al precedente punto 3, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata FOREVER alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
  - Il risultato finanziario della gestione separata FOREVER è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.
  - Gli utili realizzati comprendono anche eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata e cioè per le attività di nuova acquisizione al prezzo di acquisto e per le attività già di proprietà della Società al valore corrente rilevato alla data di immissione nella gestione separata stessa. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel
  - periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata;
- 10. La gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
- 11. Il regolamento della gestione separata FOREVER è parte integrante delle Condizioni Contrattuali.



# COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2014

#### **ALLEGATO N. 3b**

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER OGNI 1000 EURO DI CAPITALE AL TERMINE IN RENDITA VITALIZIA POSTICIPATA RIVALUTABILE, DISTINTI IN BASE ALL'ETÀ DELL'ADERENTE ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA E ALLA RATEAZIONE DELLA STESSA (TAV. A62D)

<b>TASSO</b>	<b>TECNICO</b>	1%
--------------	----------------	----

	RATEAZIONE RENDITA		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
ETÀ			
50	30,85	30,61	30,41
51	31,50	31,24	31,04
52	32,17	31,91	31,69
53	32,88	32,60	32,38
54	33,62	33,34	33,10
55	34,41	34,11	33,86
56	35,23	34,92	34,66
57	36,11	35,78	35,51
58	37,03	36,68	36,40
59	38,01	37,64	37,34
60	39,05	38,66	38,35
61	40,15	39,74	39,41
62	41,32	40,89	40,54
63	42,57	42,11	41,74
64	43,90	43,41	43,01
65	45,31	44,79	44,37
66	46,83	46,27	45,82
67	48,45	47,86	47,38
68	50,20	49,57	49,05
69	52,09	51,40	50,85
70	54,12	53,39	52,79
71	56,33	55,53	54,88
72	58,72	57,85	57,15
73	61,31	60,37	59,60
74	64,13	63,10	62,26
75	67,20	66,06	65,15
76	70,55	69,30	68,29
77	74,21	72,83	71,72
78	78,23	76,69	75,46
79	82,61	80,91	79,53
80	87,41	85,50	83,97
81	92,67	90,52	88,81
82	98,42	96,01	94,08
83	104,75	102,02	99,85
84	111,72	108,62	106,16
85	119,37	115,84	113,05



# **ALLEGATO N. 3c**

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER OGNI 1000 EURO DI CAPITALE AL TERMINE IN RENDITA POSTICIPATA RIVALUTABILE CERTA PER I PRIMI 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA DISTINTI IN BASE ALL'ETÀ DELL'ADERENTE ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA E ALLA RATEAZIONE DELLA STESSA (TAV. A62D)

TASSO TECNICO 1%

	RATEAZIONE RENDITA		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
ETÀ			
50	30,84	30,60	30,40
51	31,48	31,23	31,02
52	32,15	31,89	31,67
53	32,85	32,58	32,36
54	33,59	33,31	33,08
55	34,37	34,08	33,84
56	35,20	34,89	34,63
57	36,07	35,74	35,47
58	36,98	36,64	36,36
59	37,96	37,60	37,30
60	38,99	38,61	38,30
61	40,08	39,68	39,35
62	41,24	40,82	40,47
63	42,47	42,02	41,66
64	43,78	43,31	42,92
65	45,18	44,67	44,26
66	46,67	46,13	45,70
67	48,27	47,70	47,23
68	49,99	49,38	48,88
69	51,83	51,18	50,64
70	53,82	53,12	52,54
71	55,96	55,20	54,59
72	58,26	57,45	56,79
73	60,76	59,87	59,16
74	63,44	62,49	61,71
75	66,34	65,30	64,47
76	69,47	68,35	67,44
77	72,84	71,63	70,65
78	76,49	75,17	74,10
79	80,40	78,96	77,80
80	84,59	83,03	81,77
81	89,06	87,37	86,01
82	93,83	92,00	90,53
83	98,89	96,92	95,33
84	104,22	102,10	100,40
85	109,76	107,49	105,69



# **ALLEGATO N. 3d**

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER OGNI 1000 EURO DI CAPITALE AL TERMINE IN RENDITA POSTICIPATA RIVALUTABILE CERTA PER I PRIMI 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA DISTINTI IN BASE ALL'ETÀ DELL'ADERENTE ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA E ALLA RATEAZIONE DELLA STESSA (TAV. A62D)

TASSO TECNICO 1%

	RATEAZIONE RENDITA		
	ANNUALE	SEMESTRALE	MENSILE
ETÀ			
50	30,78	30,54	30,35
51	31,41	31,17	30,96
52	32,08	31,82	31,61
53	32,77	32,51	32,29
54	33,51	33,23	33,00
55	34,27	33,98	33,75
56	35,08	34,78	34,53
57	35,94	35,62	35,36
58	36,84	36,50	36,23
59	37,78	37,43	37,15
60	38,79	38,42	38,12
61	39,85	39,46	39,15
62	40,97	40,57	40,23
63	42,16	41,73	41,38
64	43,42	42,97	42,60
65	44,76	44,28	43,89
66	46,18	45,67	45,26
67	47,69	47,15	46,71
68	49,29	48,72	48,26
69	50,99	50,39	49,90
70	52,80	52,17	51,65
71	54,72	54,05	53,50
72	56,75	56,04	55,46
73	58,89	58,14	57,53
74	61,14	60,35	59,71
75	63,50	62,67	61,99
76	65,96	65,09	64,37
77	68,50	67,59	66,85
78	71,12	70,18	69,41
79	73,78	72,81	72,02
80	76,44	75,45	74,65
81	79,07	78,08	77,27
82	81,63	80,64	79,83
83	84,10	83,12	82,32
84	86,46	85,50	84,71
85	88,69	87,75	86,99

Le età verranno rettificate in base alla generazione di nascita secondo la seguente scala di shifting:

Generazione	Correzione età
dal 1922 al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2



#### **ALLEGATO N. 4**

#### PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE (edizione 15/02/2018)

#### TITOLO I

Norme comuni alle prestazioni assicurative accessorie di Premorienza e Invalidità Totale e Permanente

#### Art. 1 - Modalità di adesione e determinazione del capitale assicurato

- 1. Accedono alle prestazioni accessorie solo quegli aderenti che all'atto della richiesta godano di buona salute e non siano a conoscenza di fenomeni patologici in atto e non abbiano in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'ente previdenziale obbligatorio di appartenenza.
- 2. Le prestazioni accessorie prevedono l'erogazione di un capitale annualmente determinato come da successivo comma 3, capitale che, fermo restando il contributo, varierà ad ogni ricorrenza anniversaria annua in funzione dell'età raggiunta dall'aderente.
- 3. Il capitale assicurato si determina, inizialmente e annualmente in occasione delle ricorrenze di anniversario, dividendo l'ammontare del contributo prescelto, per il tasso individuato in relazione al tipo di prestazione accessoria e all'età da lui raggiunta così come riportato nelle successive tabelle 4a e 4b. Il capitale assicurato non potrà comunque superare il limite massimo di euro 103.291,38.
- 4. Nel caso in cui l'aderente volesse variare l'ammontare originario del contributo annuo relativo alla prestazione accessoria, ovvero volesse rinunciare a tale prestazione, dovrà inoltrare apposita richiesta al Fondo almeno 3 mesi prima della scadenza e compilare l'apposita modulistica. Il nuovo capitale assicurato non potrà comunque superare il limite massimo di euro 103.291,38.
- 5. L'aderente che intenda accedere alle prestazioni accessorie contestualmente all'adesione al Fondo deve indicare l'ammontare del contributo che egli intende annualmente versare a tale titolo. L'ammontare del primo contributo annuo, viene trattenuto in unica soluzione dal primo contributo complessivo versato al Fondo. I contributi annui successivi, verranno detratti in unica soluzione dal montante maturato sul conto individuale dell'aderente, in occasione di ogni ricorrenza anniversaria.
- 6. Nel caso di richiesta di accesso alle prestazioni successivamente all'adesione al Fondo, l'ammontare del contributo annuo, verrà trattenuto in unica soluzione dal montante maturato sul conto individuale dell'aderente alla data di effetto della garanzia assicurativa.



#### **TITOLO II**

#### Prestazioni assicurative accessorie in caso di Premorienza

#### Art. 2. - Prestazioni assicurate

- 1. Le presenti condizioni hanno per oggetto un'assicurazione monoannuale rinnovabile ogni anno che garantisce la copertura del rischio di morte dell'aderente assicurato. La compagnia si impegna a corrispondere il capitale assicurato agli aventi diritto sempreché l'aderente risulti in regola con la contribuzione relativa alle prestazioni accessorie.
- 2. La Compagnia accetta il rischio di cui al presente Titolo solo previa sottoscrizione delle dichiarazioni riportate nell'apposito modulo e la compilazione del questionario sanitario, che dovranno attestare lo stato di buona salute dell'aderente. In caso contrario il rischio non verrà accettato.
- 3. Ferme le condizioni previste nel punto precedente l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui il primo contributo annuo è stato trattenuto secondo le modalità di cui all'Art.1 commi 5 e 6 e si estingue alle ore 24 del giorno di ricorrenza annua salvo diversa indicazione riportata nell'apposito modulo.
  - 4. L'assicurazione non viene prestata agli aderenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 64 anni.

## Art.3. - Cessazione della garanzia

- 1. In caso di vita dell'aderente assicurato al termine del prefissato periodo di copertura assicurativa, l'assicurazione si estingue.
- 2. La garanzia cessa anticipatamente rispetto a tale termine in caso di uscita dell'aderente assicurato dal Fondo.

#### Art.4. - Rischio di morte

- 1. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'aderente assicurato.
  - 2. E' escluso dall'assicurazione soltanto il decesso causato da:
  - · dolo dell'Aderente o del Beneficiario;
  - partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;
  - partecipazione attiva dell'Aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di
    terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende
    esclusa anche se l'Aderente non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di
    guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Aderente si
    trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Aderente in un paese estero in una situazione di
    guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
  - armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall' accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
  - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
  - incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
  - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;



• Infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza dell'Aderente, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

#### Art.5. - Beneficiari

- 1. L'aderente indica i beneficiari della prestazione assicurata
- 2. In caso di morte dell'aderente gli aventi diritto sono tenuti a richiedere la liquidazione del capitale e a trasmettere alla compagnia la documentazione idonea a certificare la data del decesso, la sua causa e la loro legittimazione alla prestazione. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale documentazione la compagnia corrisponderà agli aventi diritto il capitale assicurato, sempreché non siano necessarie ulteriori informazioni oltre a quelle già ricevute, utilizzando il mezzo di pagamento che verrà prescelto dagli aventi diritto, fra quelli proposti dalla compagnia.
  - 3. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
    - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
    - · dopo la morte del Contraente;
    - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
    - 4. Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:
    - verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
    - individuare con esattezza gli aventi diritto.

Si specifica, qui di seguito, la documentazione che il Beneficiario deve presentare in caso di decesso dell'Aderente:

- comunicazione dell'avvenuto decesso da parte dei Beneficiari;
- originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento;
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso dell'Aderente redatto su apposito modulo fornito dalla Società, ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni dell'Aderente relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulti se l'Aderente ha lasciato o meno testamento;
- in caso di esistenza di testamento dovrà essere prodotta una copia autenticata dello stesso;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'individuazione degli eredi legittimi;
- in caso di Beneficiari minori: autorizzazione del Giudice Tutelare all'incasso delle somme dovute.

La Società si riserva inoltre di richiedere, per casi eccezionali, ulteriore documentazione relativa a particolari esigenze istruttorie.

# Art.6. - Clausola finale del Titolo II

- 1. I tassi di cui alla successiva tabella potranno subire variazioni in seguito a specifiche disposizioni dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS), ovvero potranno essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.
- 2. I nuovi tassi entreranno in vigore in occasione della prima ricorrenza annua successiva alla loro introduzione.



#### **TABELLA 4a**

# PRESTAZIONE ACCESSORIA IN CASO DI PREMORIENZA TASSI PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO

ETA'	TASSI UNISEX
18	0,48
19	0,51
20	0,54
21	0,56
22	0,56
23	0,58
24	0,59
25	0,60
26	0,62
27	0,64
28	0,65
29	0,66
30	0,64
31	0,69
32	0,69
33	0,71
34	0,75
35	0,81
36	0,86
37	0,91
38	0,98
39	1,05
40	1,17
41	1,32
42	1,43
43	1,56
44	1,70
45	1,87
46	2,04
47	2,25
48	2,52
49	
50	2,76 3,04
51	3,35
52	3,67
53	4,02
54	4,51
55	5,05
56	5,60
57 58	6,09 6,88
	7.57
59 60	7,57 8,50
60	
61	9,72
62	10,62
63	11,42
64	12,81



#### **TITOLO III**

#### Prestazioni assicurative accessorie in caso di Premorienza e Invalidità Totale e Permanente

#### Art. 7. - Prestazioni assicurate

- 1. Le presenti condizioni hanno per oggetto un'assicurazione monoannuale rinnovabile ogni anno che garantisce la copertura del rischio di morte e invalidità totale e permanente dell'aderente assicurato. La compagnia si impegna a corrispondere il capitale assicurato agli aventi diritto sempreché l'aderente risulti i regola con la contribuzione relativa alle prestazioni accessorie.
- 2. La compagnia accetta il rischio di cui al presente Titolo solo previa sottoscrizione delle dichiarazioni riportate nell'apposito modulo e la compilazione del questionario sanitario, che dovranno attestare lo stato di buona salute dell'aderente. In caso contrario il rischio non verrà accettato.
- 3. Ferme le condizioni previste nel punto precedente l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui il primo contributo annuo è stato trattenuto secondo le modalità di cui all'Art.1 commi 5 e 6 e si estingue alle ore 24 del giorno di ricorrenza annua salvo diversa indicazione riportata nell'apposito modulo.
  - 4. L'assicurazione non viene prestata agli aderenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 59 anni.

#### Art.8. - Cessazione della garanzia

- 1. In caso di vita dell'aderente assicurato al termine del prefissato periodo di copertura assicurativa, l'assicurazione si estingue.
- 2. La garanzia cessa anticipatamente rispetto a tale termine in caso di uscita dell'aderente assicurato dal Fondo
- 3. La garanzia cessa, con effetto immediato, nel caso di pagamento del capitale assicurato a seguito di riconosciuta invalidità totale e permanente come definita al successivo Art.11 dell'aderente assicurato.

#### Art.9. - Rischio di morte

- 1. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'aderente assicurato.
  - 2. E' escluso dall'assicurazione soltanto il decesso causato da:
    - · dolo del Contraente o del Beneficiario;
    - partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;
    - partecipazione attiva dell'Aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile,

atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Aderente non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Aderente si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Aderente in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;

- armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall' accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;



• Infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza dell'Aderente, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

#### Art.10. - Rischio invalidità totale e permanente

- 1. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Aderente che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto, in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini o abitudini.
- 2. Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il 60° anno di età dell'Aderente e quelli dipendenti da:
  - · dolo del Contraente o del Beneficiario;
  - reati dolosi commessi dall'Aderente o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti;
  - partecipazione attiva dell'Aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Aderente non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Aderente si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Aderente in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
  - inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti;
  - partecipazione a duelli, risse, gare e corse in genere e relativi allenamenti, scalate di rocce e accessi a ghiacciai;
  - infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici in genere, anteriori alla data di conclusione del contratto;
  - infortunio verificatosi sia in volo che a terra, in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare che come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore autorizzati al volo di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, titolari di brevetto idoneo, con esclusione in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche;
  - malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.
- 3. Verificatasi l'invalidità, l'Aderente Assicurato deve farne denuncia all'ITAS VITA SPA, per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla stessa Società, a mezzo di lettera raccomandata, il certificato del medico curante.

La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Aderente che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

- 4. A richiesta della Società, l'Aderente assicurato sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, è obbligato:
  - a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
  - a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

La compagnia si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.



- 5. Il capitale assicurato è liquidabile dopo che la compagnia, dietro presentazione della documentazione richiesta, abbia riconosciuto lo stato di invalidità dell'aderente assicurato.
- 6. Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla compagnia, l'Aderente assicurato ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della compagnia, la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla compagnia, l'altro dall'Aderente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell' aderente assicurato.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura.

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.).

Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

#### Art. 11. - Beneficiari

- 1. Beneficiari in caso di morte: quelli designati dall'aderente sul modulo di adesione. Beneficiari in caso di invalidità totale e permanente: l'aderente stesso.
- 2. In caso di morte dell'aderente gli aventi diritto sono tenuti a richiedere la liquidazione del capitale e a trasmettere alla compagnia la documentazione idonea a certificare la data del decesso, la sua causa e la loro legittimazione alla prestazione. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale documentazione la compagnia corrisponderà agli aventi diritto il capitale assicurato, sempreché non siano necessarie ulteriori informazioni oltre a quelle già ricevute, utilizzando il mezzo di pagamento che verrà prescelto dagli aventi diritto, fra quelli proposti dalla compagnia.
  - 3. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
  - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
  - · dopo la morte del Contraente;
  - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
  - 4. Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:
  - verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
  - individuare con esattezza gli aventi diritto.

Si specifica, qui di seguito, la documentazione che il Beneficiario deve presentare in caso di decesso dell'Aderente:

- comunicazione dell'avvenuto decesso da parte dei Beneficiari;
- originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento;
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso dell'Aderente redatto su apposito modulo fornito dalla Società, ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni dell'Aderente relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulti se l'Aderente ha lasciato o meno testamento;



- in caso di esistenza di testamento dovrà essere prodotta una copia autenticata dello stesso;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'individuazione degli eredi legittimi;
- in caso di Beneficiari minori: autorizzazione del Giudice Tutelare all'incasso delle somme dovute.

La Società si riserva inoltre di richiedere, per casi eccezionali, ulteriore documentazione relativa a particolari esigenze istruttorie.

#### Art.12. - Clausola finale del Titolo III

- 1. I tassi di cui alla successiva tabella potranno subire variazioni in seguito a specifiche disposizioni dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS), ovvero potranno essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.
  - 2. I nuovi tassi entreranno in vigore in occasione della prima ricorrenza annua successiva alla loro introduzione.

#### **TABELLA 4b**

PRESTAZIONE ACCESSORIA IN CASO DI PREMORIENZA E INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE TASSI PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO

ETA'	TASSI UNISEX
18	0,58
19	0,61
20	0,65
21	0,68
21 22	0,70
23	0,75
24	0,78
25	0,81
26	0,84
27	0,89
28	0,93
29	0,95
30	0,96
31	1,04
32	1,06
33	1,14
34	1,19
35	1,27
36	1,38
37	1,47
38	1,60
39	1,73
40	1,90
41	2,17
42	2,35
43	2,59
44	2,85
45	3,16
46	3,46
47	3,81
48	4,24
49	4,68
50	5,22
51	5,90
52	6,59
53	7,24
54	8,00
55	8,78
56	9,66
57	10,56
58	11,50
59	12,15
Ja	12,13